

Ebbene: tuttocì nonostante, e malgrado tutte le confidenze avute dal Campesi, noi siamo perfettamente all'oscuro dell'ordinamento della associazione. Notate, o signori giurati, che il conoscerlo doveva essere il principale assunto del rivelatore Campesi. Se egli doveva fingere coi detenuti di volere appena liberato dalle carceri di Voghera invece di correre in braccio della propria famiglia, recarsi a Bologna per fare il malfattore, e divenire subito uno dei membri più attivi della associazione residente in Bologna. Era una necessità venisse iniziato nei misteri della medesima, ed il Bertocchi era in dovere di informarlo di tutto con ogni esattezza se il Campesi doveva prendere il suo posto. Era questo il vero mezzo con cui il Bertocchi poteva fare vedere ai suoi compagni di associazione, che il Campesi era il suo fidato, una parte quasi dell'anima sua. Si aggiunga nel Campesi la naturale curiosità di avere notizie sopra una società di genere così tremendo e nuovo. Due lunghi mesi di comune carcere non davano l'agio al Bertocchi di informare Campesi. Possibile che non dal solo Bertocchi, ma da tutti gli altri detenuti Mariotti, Bragaglia, Gualandi, Galanti, Canè, Paggi, Palmerini, Laghi, Romagnoli, Righi, Squarzina, Sabattini, Tugnoli, che tutti si confessavano al Campesi e si svelavano autori dei reati, e membri del grande corpo sociale, non avesse nulla affatto a scoprirsi?

Dalle rivelazioni del Campesi nulla si è saputo. Non i capi della associazione, primo ed indispensabile elemento che è tuttora una incognita per l'accusa; non i luoghi di riunione della società; non i requisiti per esservi ammesso membro; non da quale parte dovessero procedere i soccorsi ai carcerati; non il modo per sciogliersi dalla società, non il modo di divisione del bottino e le convenzioni rispettive, altro degli elementi indispensabili a costituire il reato, e che l'accusa ignora oggi stesso al punto della definizione della causa. In quanto ai reati speciali è facile il comprendere che trattandosi di fatti veri, si potevano suggerire nomi e indicazioni al Campesi, ma non lo stesso poteva farsi rispetto all'associazione che era un sogno e non altro. Di qui le false rivelazioni del Campesi che supponeva scopo della associazione, una rivoluzione politica, una da lui detta *scongiura*, perchè era questa la prima tendenza che informava il presente procedimento. Il Comandante Balla che riferisce sulle confidenze del Campesi espone che l'associazione si chiamava *Consulta*, e vi indica sempre per le scoperte del Campesi quale era lo scopo della medesima. Le confidenze del Mariotti, del Bertocchi, intorno all'associazione, avevano fatto conoscere che, « la consulta (sono parole del rapporto del signor Balla) corrisponderebbe ad una congiura sanguinaria contro l'attuale governo il cui numero non doveva essere minore di 60 individui, e chi fra questi non eseguisse il suo mandato per trucidare questo e quello, chi ne era estratto a sorte e tradisse verrebbe dai componenti la medesima tolto di vita ». Aggiunse il Balla, « che la formazione della Consulta partiva dal superiore della chiesa di S. Petronio parte tanto del cardinale che già esisteva a Bologna, al quale oggetto detto superiore fece chiamare a sè l'oste della Palazzina, quello del Falcone, il Mariotti e depositava all'oste della Palazzina mille scudi onde cercasse coi suoi compagni di mantenere viva l'agitazione e perchè la Consulta si potesse comporre, si servissero intanto di quella somma dando dei pranzi e feste da ballo, affine essa fosse pronta al primo cenno e così sollevare una rivoluzione col pretesto delle imposte, dazi ed altri pesi, non che di quello della leva; come se tutte che sotto il governo pontificio non esistevano, e così ridonare la città di Bologna al papato; ed infine di comporre la Consulta di esercenti e negozianti di polso onde la medesima fosse più degna di fede ». Furono queste le sfacciate menzogne del Campesi che l'atto di accusa dovette abbandonare.

E venuto ad esame quel monsignor Golfieri indicato

dal Campesi come quello che avrebbe dato i mille scudi, si dichiarò non aversi a parlare di quel titolo, e la requisitoria del pubblico ministero ne fece confuse ed intricate parole, prive di senso senza una determinata conclusione massime rispetto al Giovanni Sabattini che io difendo.

A mio credere mentre tutto questo dimostra la pessima fede del Campesi, la impossibilità che tali racconti fossero fatti dai detenuti, ne rivela una prova provata che esclude l'associazione.

Quarto. Altro grave argomento di esclusione, a mio avviso, emerge dal riflettere che dei 110 accusati in questo processo, una trentina di loro i quali hanno l'accusa di avere commesso i principali reati, non appartengono punto alla associazione; laddove poi quasi una metà degli imputati del crimine di associazione non sono accusati di verun reato speciale. Per me è una assurdità senza esempio e senza nome, imperocchè non può supporre ragionevolmente che l'associazione prenda con sè per eseguire i reati persone estranee che porterebbero la diminuzione della quota da distribuirsi nei bottini, e potrebbe compromettere la intera società. Questi estranei chiamati non si sa da chi, intrusi nella associazione, non erano stretti dalle leggi e dai patti comuni, non legati dal tremendo giuramento. Non è concepibile che l'associazione non si valesse dei membri suoi numerosi e idonei alla esecuzione dei crimini. In tale guisa sarebbe volta dallo stesso pubblico ministero lo spira fatale entro cui intendeva avvolgere tutti gli accusati, di trarre cioè la prova della associazione dai reati speciali, e la prova dei reati speciali dalla associazione. È evidente che se trentadue associati hanno commesso reati unitamente ai soci si potevano commettere delitti senza essere soci, come essere soci senza commettere delitti. Per me poi rimane un problema insolubile quello che una volta data dagli estranei la opera propria alla associazione coll'eseguire reati, questi prima estranei non facciano parte della associazione. Sia pure che mancassero della matricola di soci, ma se non di diritto, sembra dovessero divenire soci di fatto una volta sia vero, come sostiene l'accusa che basti per appartenere ad una associazione che cinque individui siensi riuniti per commettere reati. Resterebbe per me un insolubile problema che quasi una metà degli accusati del reato di associazione non abbiano commesso nessun reato, e godessero la loro quota di bottino senza porsi nella responsabilità penale di chi eseguisce direttamente i reati, non solo perchè avessero la potenza di eseguirli. Ciò che non mi resta problematico si è che a tutto questo ne risulta valido argomento per escludere l'associazione.

Quinto — L'associazione è esclusa da moltissimi degli stessi testimoni fiscali, e fra gli altri il Gatti Gaetano, guardia notturna: la escluse recisamente il sig. Filippo Stanzani conoscitore profondo di tutti i fatti particolari di Bologna, egli è stato uno dei capi-popolo negli anni 1859 e 1860, nega recisamente che in Bologna vi fossero *balle di ladri*, ma solo balle di facchini. Lo nega anche il testimonio fiscale Cesare Buonafede, il cui vangelo in questa parte è affatto contrario al Pubblico Ministero. Viene implicitamente a negarlo persino il signor Raffaele Cerati già ispettore di polizia e così addentro nelle cose di Bologna, una volta che fra gli imputati di associazione distingue tante categorie, fra le quali alcuni individui soltanto sospetti, altri incapaci di associazioni, altri semplici *ladruncoli*, che non sarebbe conciliabile facessero parte di una associazione nella quale la sorte decideva chi fra i soci avesse dovuto eseguire un decretato crimine di sangue.

Sesto. — Vengo all'ultimo dei precipui argomenti che a mio credere valgono ad escludere la esistenza della associazione e che mi sembra di gravissimo peso.

Secondo l'atto di accusa l'associazione aveva capi ed armi. Lasciamo di parlare dei capi e delle armi; imperocchè l'accusa non ha ancora saputo darne, non dico prova,

ma neppure indicazione. Parliamo della amministrazione sociale e della cassa. Questa doveva essere ben forte e provveduta se, a senso dell'accusa, era obbligata a mantenere lautamente le famiglie dei soci carcerati, a rendere quasi piacente al carcerato la vita del carcere, se doveva procurarsi con danaro le coartate nei delitti, se doveva tenersi informata degli andamenti della polizia, se doveva procurarsi armi e provvedere tutti i mezzi di esecuzione dei reati. Doveva conseguentemente avvenire che per formare tale cassa, il frutto di tutti i reati fosse passato all'amministrazione sociale, ai capi della società affinché trattenuta tutta la parte occorribile onde far fronte a tante esigenze, distribuire il residuo fra tutti gli associati in giusta proporzione. Se non si ammette una siffatta operazione per parte dei capi o amministratori non può neppure in astratto concepirsi la esistenza della associazione. Se coloro che commettevano i reati non ricavano il bottino agli amministratori, cade ogni supposto. Ebbene il Pubblico Ministero, oltre non saperne dare una idea di tale cassa e di tale amministrazione che non sa dove fossero preso, chi fossero, ne manifesta invece che nei furti Pepoli, Pizzardi, Zanetti, diligenza di Firenze ed altri, il bottino si dividesse soltanto fra coloro che commisero quelle principalissime grassazioni. Di guisa che non solo nulla rimaneva per la cassa sociale, ma nulla affatto per tutti gli altri associati che dovevano per convenzione avere la quota loro, quantunque al reato non avessero preso parte materiale. Mancando la divisione del bottino svanisce dalla radice il supposto reato.

Ma questo sarebbe ancora poco, io devo richiamare tutta l'attenzione dei signori giurati, sopra un'altro fatto importantissimo. È evidente che per mantenere il segreto sugli autori dei reati una delle principalissime avvertenze si è quella di nascondere gli effetti derubati, che sono quelli che più facilmente servono di guida allo scoprimento dei delitti di furti e di grassazioni.

È una misura di previdenza che si usa in tutti i crimini, nè possiamo ritenere che uomini malvagi incalliti nei crimini, ignorino che bisogna nascondere i corpi di reato onde non compromettere la associazione, quell'opera che disse l'accusa così fattamente organizzata da sfuggire alle ricerche più diligenti dei magistrati. D'altronde aggiunse l'accusa che l'associazione non era straniera ai fatti criminosi che si commettevano in molte città d'Italia, per cui ben agevole alla associazione di trovare il modo di trafugare gli effetti derubati, e mandarli in altri paesi ad altri malvagi con cui fossero in rapporto.

Dobbiamo da ciò ricavare che l'amministrazione sociale avesse a ritirare presso di se gli oggetti derubati e non lasciarli in mano di alcuno. Ebbene è egli credibile colla esistenza della associazione che si verificò tutto il contrario? Nessuno degli effetti derubati passano alla amministrazione, alla cassa sociale. Le verghe d'oro, che furono furate alla Zecca, passarono forse alla associazione? No, signori, le avete in mano a Caselli ed a Gualandi i quali, dice l'accusa, sono gli autori del reato. Le argenterie che si dissero tolte al Brazzetti ove sono? Forse presso l'associazione? No, presso Terzi e Squarzina quelli che l'atto di accusa vi dice essere stati gli autori di quella grassazione. Che l'importo di quelle argenterie fu scialacquato, e, per servirmi dell'espressione dell'accusa, fu *carozzato* dal Terzi e dallo Squarzina tutto in un carnevale, cosicché ne fruiro essi soli. E le ingranate, e le sete del furto Zanetti dove sono? Sono presso a Guidicini imputato di quel furto, presso al Guidicini (ponete ben mente a questo) che non è accusato di far parte dell'associazione, che è uno di quelli che l'accusa dichiara non essere associato, presso a quel Guidicini che è accusato d'altri due furti, uno dei quali quello a danno del Bianchi e l'altro a danno del Canedi. E gli orecchini d'oro del signor Boschi sono presso dell'amministrazione sociale? No, sono presso Canè, presso l'individuo che è dichiarato l'autore di quel furto. E lo squadrone tolto al signor Boschi dov'è? Presso il Gardini che si dice essere quello che ha commesso il furto. E l'orologio a pendolo tolto al signor Bianchi? Esso pure è presso il Guidicini non associato. E gli og-

getti rapinati al signor Canedi, cioè la pallina, il rame, i sacchetti, presso chi sono? presso il Guidicini non associato. E gli effetti di vestiario nell'altro furto Testoni dove si trovano? Presso il Laghi, che è unico di questo furto imputato! E l'orologio del Bonifazi presso chi si trova? Presso il Laghi imputato anche di questa grassazione. E l'orologio del Dall'Olio? Presso il Laghi imputato pure di questa grassazione. Locchè farebbe credere che il Laghi dicesse il vero di essere stato solo a commetterle, mentre sembra che l'altro grassatore Pondrelli avrebbe diversamente avuto una parte degli oggetti grassati.

Io credo questo argomento tratto da fatti materiali provati ed ammessi dall'accusa mi sembra evidente palese e decisivo ad escludere l'associazione. E confido, e avrò presso la vostra ragione e la vostra coscienza, o signori giurati, a convincermi della esclusione della associazione.

Non mi sembra che simili riflessi debbano meritarsi il nome di cavilli, di sottilezze, di sofismi con cui troppo di frequente si qualificano le ragioni dei difensori nelle cause penali. Non sofismi ma dimostrazioni di fatto appoggiate alla verità ed alla logica, e che meritano essere accuratamente ponderate e discusse.

Impertanto dopo tutto quello che ho avuto l'onore di esporre sin qui, ritengo di avere combattuto e vinta la prima ipotesi del Ministero pubblico, quella della tremenda e vasta associazione. Ritengo avervi fatto conoscere che egli non diede veruna delle prove a cui era strettamente tenuto ritengo avere dimostrato invece per molti solidi argomenti la inesistenza di quello spettro che l'accusa chiama associazione di malfattori.

Ma l'accusa discese ad una seconda ipotesi nella sua Requisitoria modificando il primitivo atto di accusa. È mio debito di esaminare combattere e distruggere se mi sia possibile anche questa seconda ipotesi.

Il pubblico Ministero nell'atto di accusa rispetto al reato di associazione concludeva così —

« Per le cose fin qui discorse notorie all'intera Bologna, per documenti irrefutabili; per verbali, e per testimonii e più di tutti per gli innumerevoli reati commessi pienamente provati, è fatto certo che una vasta associazione di malfattori scopo della quale era quello di delinquere contro le persone, e contro la proprietà si era formata in Bologna, ad aver così fattamente atteso a avere volontà e comando di compilare il suo Codice, Codice di sangue, un brano di cui sta agli atti a vergogna dei tempi passati ».

Quali fossero quei documenti già ebbi a spiegare nella passata udienza. Non è questo che voglio raccogliere dalle sue parole. Ma basta ricordare, che l'atto d'accusa ammetteva dimostrato per documenti, per testimoni e per per altra via l'esistenza dell'associazione.

A tutte le prove già in possesso del Pubblico Ministero quando spiegava quell'atto d'accusa si sono aggiunte le risultanze del lungo dibattimento, del giudizio contraddittorio, della discussione di questo memorando processo. Ebbene al momento di concludere pare che il Pubblico Ministero siasi accorto che le prove della associazione non reggessero affatto. Quando doveva alzare tutte le preparate batterie ed incrociare i suoi fuochi contro gli accusati e fulminarli colle requisitorie, parve assalito più che dal dubbio dal grave timore, che non fossero acconcie all'uopo, e con accortissimo artificio pensò più che ad una onorevole ritirata, ad una precipitosa fuga a cui potrebbe tenere dietro rovina. Il trarsi dai mali passi è fra le più ardue cose. Infatti dopo avere dichiarata l'associazione dei malfattori intera vasta, unita compatta, unica, il Pubblico Ministero si inclina alla perplessità, e principia collo scambiare il numero singolare col plurale, mutando il nome della *Associazione* in associazioni, o società particolari, e terminando col vocabolo di *balle* non certo conosciuto dalla legge. Quale sia il significato di tale parola egregiamente lo disse il mio collega avvocato Oppi, come bolognese bene informato degli usi e delle voci che corrono

in Bologna. L'accusa confondendo talvolta anche questo vocabolo colla parola della legge — Bande — proponeva a sè medesimo il quesito se queste particolari associazioni fossero riunite in una sola società, ovvero si formassero altrettante bande mettonsi capo ad una banda principale ad un unico scopo.

Il quesito non aveva diversità di questioni, imperocchè è chiaro essere indifferente che nell'uno e nell'altro caso si trattava egualmente di una sola associazione, anzi della vera associazione che ha sempre subalterne divisioni, le quali non valgono a costituire separate associazioni, sarebbe lo stesso il chiedere se la nostra armata sia una sola o più di una perchè composta di divisioni, di reggimenti, di battaglioni.

Oziosa questa disputa, non era però tale la conclusione che voleva ricavare la accusa essere per essa indifferente che l'associazione fosse una sola, ovvero fossero molte e che in fine dei conti si trattasse di una sola *balla* o di più *balle* basterà che gli accusati tutti o almeno che la massima parte (così si esprime la Requisitoria) degli accusati fossero uniti in bande maggiori di cinque (intendeva forse dire di cinque individui) perchè si possa qui stabilire che essi sono colpiti dal reato di cui furono accusati.

Ecco da tali parole minato il grande edificio accusatorio. La grande trama col codice, collo statuto di sangue, colle leggi, coi patti coi giuramenti, colle armi, coi capi, colla cassa, con ogni mezzo, la associazione compatta forte, misteriosa, la colossale della setta, sarebbe risolta in separate unioni, le quali se non si intendevano fra esse sarebbe lo stesso per l'accusa, essendo essa paga che cinque malfattori abbiano concertato di delinquere per non potersi sottrarre alla imputazione del reato.

Chi non conosce la diversità di conseguenza dall'una all'altra ipotesi? Se ci limitiamo alla seconda, perchè questo spettacolo pascolò di curiosità e di scandalo? Non vi era più ragione di caricare i giurati di un insopportabile peso: non le guardie nazionali di un enorme servizio: non le finanze di un immenso dispendio, non di mettere all'aperto una piaga sociale che minaccia di incancrenire: Allora perchè non procedere nelle vie ordinarie come in tutti gli altri crimini, perchè l'apparato di tante armi e di tanti armati? Perchè in una sola causa confondere la grassazione Padovani commessa nell'anno 1859 non colpita dall'attuale codice penale rispetto all'associazione? Perchè il furto della zecca commesso da quattro accusati? Perchè quello del Bertocchi di pretese minacce di morte? Perchè quello della Diligenza di Firenze di cui sono accusati sei individui non facienti parte della associazione? Perchè tutti i reati addebitati al solo Guidicini non facente parte dell'associazione? E così dicasi delle grassazioni Testoni, Bonifazi, e Dall'Olio commesse dal solo Laghi, ovvero dal Laghi unito al Pondrelli. Lo stesso dicasi dei reati di ritenzione, o porto di armi, di ritenzione di cartucce, di reato di oziosità, tutti reati particolari a persone non facienti parte della associazione, e commessi da una o due persone.

Ognuno comprende che se non trattasi di unica associazione non vi sarebbe il titolo della divisione dei bottini fra tutti gli imputati, non si saprebbe quale delle separate società dovesse provvedere a che fosse resa piacente ai carcerati la vita del carcere, fossero lentamente provvedute le famiglie dei carcerati, si pagassero le coartate. Quale delle società o *balle* si assumerebbe siffatti dispendii?

Ma seguiamo pure questa nuova ipotesi ben mutata dalla prima e da quella sanzionata pure dalla sentenza di accusa.

Seguiamo anche quest'ipotesi negli ultimi suoi fini, ne' suoi penetranti. Disse l'atto d'accusa: in Bologna esistevano le *balle* di ladri. Accordiamo il supposito. Quali erano queste *balle*? L'atto d'accusa prontissimo le indica subito. Ve lo dice nell'atto di requisitoria, in quell'atto che io vorrei fosse stringato di fatti, di nomi, di analisi, e che trovo invece ravvolto in una borra la quale assoluta-

mente non si presta ad un severo ed ordinato esame [di confutazione.

Le *balle* sapete o signori giurati quali e quante sono? L'atto di accusa le enumera così: la *balla* grossa, la *balla* della Fondazza, quella di Santo Stefano, di Torleone, di San Donato, di Saragozza, di San Felice, di Mirasole, della Montagnola, delle Lamme, e dei giuocatori. Sono queste le undici *balle* che la diligenza dell'accusa vi ha portato innanzi. Usando la diligenza della difesa io vado a cercare e trovo che non sono qui tutte le *balle* di cui si è parlato nel dibattimento.

No, signori, il pubblico accusatore ha dimenticato le *balle* del Campetto, di San Pietro, del Pratelto, e di Castiglione, *balle* queste indicatevi da un testimonio che non ha eccezione, il signor Raffaele Cerati. Egli già delegato ispettore di Bologna ha indicato anche queste. Egli che tutto conosce, e che ha collocato gli imputati tutti come Dante fece nelle diverse bolgie a quel posto che loro giudicava conveniente. Vi disse il signor Cerati che vi erano queste altre quattro *balle* e che ne taceva altre. Egli le ha taciute; lasciamole per ora nel silenzio.

L'accusa si è dimenticata di un'altra *balla*, quella di San Vitale che vi fu indicata dall'ispettore signor Sborni, ne ha dimenticato un'altra quella di Sant'Isaia attestata da diversi testimonii, ma lasciando le altre *balle* e pur ve ne sono altre come quelle di Strada Maggiore e quella detta della Sega, mi limiterò di aggiungere alle undici dell'accusa le quattro che ha indicate il signor Cerati, l'altra indicata dal signor Sborni, l'ultima di Sant'Isaia indicata da molti testimonii; queste sono sei e formano colle altre undici, diciassette *balle*. Or bene, come fate, signori giurati, a trovare cinque individui per ogni *balla*? Io spero bene che questa volta saremo d'accordo col Pubblico Ministero in ciò che cinque volte diciassette fanno ottantacinque. Ora se cinque volte diciassette formano ottantacinque, se noi abbiamo 78 socii di queste 17 *balle*, se dobbiamo toglierne due, vale a dire il Mignani e il Torri eccettuati dal Pubblico Ministero, per forza di aritmetica, a cui non rispondono né ingegno, né dottrina, sarà evidentemente palese che anche le supposte sole diciassette *balle* non possono essere composte di cinque individui. Se poi alcune delle *balle*, come la così detta *balla grossa* ed altre, si componevano di più che cinque individui, risulterà meglio provato come a tutte altre dovesse riscontrarsi il difetto di numero, imprescindibile estremo costitutivo del reato di associazione.

Sul proposito della esclusione dalla associazione di due fra gli imputati, cioè il Mignani ed il Torri, mi occorre osservare la inesattezza del Pubblico Ministero il quale fece dichiarazione a loro riguardo di ritirare l'accusa. Il Pubblico Ministero deve bene conoscere che a questo dibattimento non rappresenta che una delle due parti contendenti, e non è nelle sue facoltà di recedere da una accusa sanzionata dalla sentenza di rinvio di questa Corte. Egli deve concludere o per la colpevolezza o per la innocenza degli accusati. Ma nel sistema pubblico accusatorio non sta nelle sue attribuzioni recedere menomamente dall'intrapreso giudizio.

Ciò detto per via di incidentale riflesso, rimane la osservazione sostanziale della mancanza di numero applicabile a ciascuna delle *balle*; osservazione da opporsi al Pubblico Ministero dopo che avrà adempito al suo dovere di provare in modo indubitato la esistenza di ciascuna *balla*, provato il loro capo, provato che realmente le persone che noi crediamo accennate a caso od a capriccio, realmente componessero la indicata *balla*, sarà dopo che il Pubblico Ministero avrà adempiuto a questo suo debito che opporremo la eccezione del numero, che rispetto all'asserita *balla* dei giuocatori viene dalla accusa medesima enunciata nel numero di quattro.

Sino a che dette prove non siano presentate, nè crediamo sia più in tempo il Ministero Pubblico di farlo, noi avremo il diritto di dire che *balle*, nomi ed individui sono opera di capriccio, l'accusa è nel caso del *trahit sua voluptas*.

Per il sin qui detto ritengo di avere distrutta anche la

seconda ipotesi accusatoria, e quindi combattuta sia la fantasmagorica esistenza della unica associazione, quanto l'altra delle separate società o *balle* che difettano di elemento di prova.

Ora è debito della difesa di prendere in esame le prove che l'accusa ritiene di avere raccolte contro i due giudicabili appoggiati al mio patrocinio. È mio debito dimostrare che dato e non concesso il supposto della associazione, e l'uno e l'altro degli accusati non poteva all'associazione appartenere. E intanto mi rivolgerò all'egregio signor Presidente affinché, se lo crede, mi sia concesso alquanto di riposo colla sospensione della seduta.

La seduta è sospesa alle ore 1 1/2, e dopo un riposo di 1 ora e 1/2, la seduta si ripiglia.

Ritenuto per tutte le cose che io sono venuto sino ad ora sviluppando, non sussistere in verun modo la esistenza del delitto in genere di associazione di malfattori, sarebbe veramente superfluo di scendere a tenere discorso della colpeabilità specifica degli accusati, tanto più superfluo in un reato che si immedesima, si incarna la specie col l'ingenerare. Dimostrato che un delitto non è avvenuto, è certamente senza utile scopo l'indagare le persone che avrebbero potuto imputarsi se il fatto fosse realmente accaduto. Tuttavia il debito della difesa richiede per qualsivoglia imprevedibile caso che si esamini se i due giudicabili Paolo Pini e Giovanni Sabatini avrebbero potuto far parte della millantata associazione, se in luogo di essere un sogno dell'accusa fosse un fatto reale.

Comincio da Paolo Pini.

E precetto elementare di questo reato, precetto riconosciuto dal Pubblico Ministero che l'accusato per essere ritenuto un associato debba esser già un malfattore, debba essere un malvivente che abbia commesso reati, che abbia l'abito di delinquere.

Codesta massima stabilita è ritenuta in giurisprudenza, e da tutti i commentatori sia del codice francese, sia del codice attuale italiano, non è suscettiva di questione nè io abuserò della vostra pazienza per ricordarvi i voti della scienza o le decisioni dei Tribunali.

Di qui la necessità nel Pubblico Ministero di indicare ed esagerare le qualità degli imputati appunto nell'intendimento di stabilire l'indispensabile estremo in ciascun individuo per indicarlo partecipe dell'associazione.

Il Pini anche esso doveva comparire un malfattore. Qual è la prova per ritenerlo uno dei membri dell'associazione?

La solita affermazione che il Pini era uno scellerato, un grande scellerato, uno scellerato di primo ordine, anzi il più perverso degli scellerati. Infatti sebbene il Pubblico Ministero nelle sue biografie degli accusati (le quali non sono quelle di Plutarco) avesse posto alla maggiore altezza tra i malfattori Pietro Ceneri, e sebbene subito dopo lo avesse detronizzato per collocare al di sopra di lui l'altro imputato Giuseppe Paggi, pur nondimeno entrambe rimasero annichilate dall'accusato Pini. Il Ministero Pubblico sempre proclive alle esagerazioni, alle intemperanti amplificazioni prese a volo da un signor Marchi già delegato di polizia e con piena soddisfazione una frase esternata a carico del Pini e appropriandosela lo chiamò — il peggiore degli uomini del mondo. — La di lui tristissima fama deve superare quella del massimo dei scellerati che esista tra i mille e trecento milioni di viventi che esistono sul globo, che superare deve i cannibali, i divoratori di carne umana, i più feroci assassini che si diano vanto di omicidii ed assassinii, un essere affetto da assoluta ciclo-pomania. Il Pubblico Ministero già da troppo tempo ne ha abituati alla esaltazione del suo linguaggio per farcene caso.

Epperò noi verremo scevrando i detti dai fatti. Sta scritto nell'atto di accusa che Paolo Pini dalla età di dieciotto anni, se non prima, cominciò la sua vita di rapine e di sangue, che per fermenti, per furti, per grassazioni, per invasioni fu dodici volte processato, che per furto fu con-

dannato all'opera pubblica. — Comincio dal ricordare, o signori giurati, non essere vero che il Pini sia stato mai condannato per titolo di furto. È quasi incredibile che in un atto di accusa al quale fu data tanta pubblicità, che gira da otto mesi per tutta Italia, si trovi indicato un fatto che non sussiste a carico di un giudicabile. Ma è pur troppo così. È vero che il Pini venti anni sono fu condannato, ma non per infamante titolo di furto, bensì per violato precetto.

Esiliato unicamente per misure politiche, egli disprezzò la ingiunzione, dall'Africa tornò al suolo natale, e di qui la condanna a suo carico.

Questo fatto io esposi al dibattimento sino dai suoi primordi, ma l'errore non fu mai emendato: il Pubblico Ministero non fece veruna dichiarazione sul medesimo. Nell'atto di requisitoria non si fece più parola della vita di sangue del Pini: infatti non una accusa, non un sospetto che di reati di sangue lo tenesse responsabile.

Rispetto a crimini per titoli infamanti il Pini non soffrì veruna condanna. È vero soffrì imputazioni, ma riescirono inefficaci, e non venne giammai dichiarato colpevole. Sotto la cessata legislazione venne dimesso dal carcere a forma dell'articolo 126 del regolamento organico 5 novembre 1831, senza mestieri di condurre le cause al dibattimento; e se con sentenza dei Tribunali veniva impedito il proseguimento del processo, ciò significa che gli indizi erano per sé medesimi inconcludenti e anzi dimostrativi della innocenza: non occorre neppure difesa tanto risultarono palmari ed evidenti.

Nè possiamo dubitare della integrità dei giudici che i giudizi pronunciavano; non è lecito nè onesto il dubbio, e molti di essi coprono tuttora eminenti posti giudiziari, nè può essere abbiano mutato di scienza e di coscienza per il diverso reggimento politico. E gioverà qui di ricordare come il Pini sotto l'impero delle vigenti leggi penali fosse due volte inquisito, e che nel 12 novembre 1860 venisse sospesa la procedura per inefficacia di risultanze, e nel 3 novembre del 1861 il giudice istruttore in altra accusa dichiarò non essere luogo a procedimento.

Una volta sola ebbe un processo condotto a fine, ma la sentenza allora pronunciata lo venne a condannare? No, o signori giurati. La sentenza definitiva proferita il 19 gennaio 1860 lo venne ad assolvere come innocente.

Non reggono adunque in fatto gli orrendi antecedenti a carico del Pini. Non una condanna per reati nè di furti, nè di rapina, nè di invasioni, nè di sangue.

E le frequenti carcerazioni non da altro dipendevano che dall'essere venuto in sospetto presso la polizia, ed al succedersi di reati gli agenti della medesima non avendo indizi dei veri colpevoli, ad acquietare la perturbazione morale procedevano ad arresti delle persone altre volte indiziate. Ma dopo severo e maturo esame i Tribunali si accertavano non essere contro di lui elementi di reità.

Manca pertanto rispetto al Pini il primo estremo legale indispensabile onde poterlo collocare nella associazione, e cioè la precedente qualifica di malfattore, di uomo già condannato per crimini.

La requisitoria lo indica appartenente alla così detta *balla di Saragozza*, anzi della *balla* medesima lo costituisce capo e direttore.

Quale la prova di codesta affermazione? Al solito, nessuna, e certo basterebbe per la difesa la semplice negativa. Ma vi preghiamo, o signori giurati, di ricordare che i testimoni sentiti nel pubblico dibattimento non lo indicarono come capo di questa *balla*.

Taluni invece lo dissero appartenente a quella di Sant'Isaia. — Il signor Sborni lo qualificò come uomo sospetto, disse che del Pini non si potè scoprire nulla, e lo credeva appartenesse alla *balla di piazza*.